



CONFINDUSTRIA

Commissioni riunite
Bilancio e Finanze

Camera dei Deputati

10 maggio 2019

Audizione Parlamentare



CONFINDUSTRIA

Disegno di Legge AC 1807

*“Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, recante misure urgenti
di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”*

Marcella Panucci

Direttore generale di Confindustria

Illustri Presidenti, onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per l’invito a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni sul cd. Decreto Crescita. Per Confindustria, irrobustire la crescita economica è un obiettivo fondamentale nell’attuale contesto in cui operano le imprese.

Un contesto caratterizzato dal rallentamento dell’economia mondiale, dovuto soprattutto a un deterioramento degli scambi globali. La causa principale è nelle nuove misure protezionistiche degli Stati Uniti, entrate in vigore o soltanto minacciate, che hanno generato una forte incertezza nei mercati internazionali e hanno ridotto la fiducia degli operatori. Su tale scenario incidono, in modo peggiorativo, l’incertezza politica in Europa dovuta alle elezioni di maggio e la difficile trattativa sulla Brexit ancora in corso.

L’economia italiana è sostanzialmente ferma quest’anno. Influiscono negativamente la debolezza della domanda interna, per un forte ridimensionamento degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto. Ma anche il credito, che potrebbe tornare a essere un fattore frenante sia quest’anno che il prossimo, dopo aver sostenuto l’economia, seppur poco, lo scorso anno. Infatti, dalla seconda metà del 2018, l’offerta di credito per le imprese ha registrato un’inversione di rotta, tornando a mostrare una restrizione.

Nonostante il contesto difficile, le imprese stanno reagendo ed è anche grazie alla loro perseveranza se oggi la manifattura italiana occupa la settima posizione al mondo per valore aggiunto, la quarta per diversificazione produttiva, la seconda per competitività dell’export e mostra un tasso d’investimento superiore ai principali competitor europei, Germania inclusa.

Tuttavia, la debolezza congiunturale che interessa l’Italia conferma la necessità che all’impegno degli operatori si accompagnino *policy* coerenti e di ampio respiro, che sostengano il sistema produttivo nel medio-lungo periodo e ne rafforzino la competitività.

Abbiamo evidenziato da tempo la necessità di definire un piano di politica industriale per la crescita che affronti, tra le altre, le due principali sfide che le imprese hanno di fronte: digitalizzazione e sviluppo sostenibile.

In questi ambiti la nostra industria può giocare un ruolo strategico per riportare il Paese a livelli di crescita soddisfacenti. Il piano Industria 4.0, che Confindustria ha fortemente sostenuto e contribuito a realizzare, è un esempio di quello che occorre al Paese: una visione condivisa e una strategia coerente in cui far convergere investimenti pubblici e privati e interventi su formazione, infrastrutture e nuovi strumenti finanziari. Il piano ha dato importanti risultati: gli investimenti in macchinari e tecnologie sono cresciuti in due anni del 10%.

Sul fronte ambientale le statistiche ci dicono che l’industria italiana è più virtuosa anche di quella tedesca quanto a minor utilizzo di input energetici, minor impiego di materia, minore intensità delle emissioni di Co2, nonché sul fronte della minore produzione di rifiuti e del maggior recupero degli stessi (su 135 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno, il 79% viene riciclato e solo l’1,5% va a recupero energetico). Inoltre, il nostro Paese è Stato tra i migliori in Europa negli ultimi tre anni nel generare nuovi posti di lavoro nell’ambito dell’economia circolare.

Partendo da questi esempi, e prima di entrare nel merito del provvedimento, vorremmo soffermarci sul metodo che, a nostro giudizio, andrebbe seguito per costruire una politica economica all’altezza del Paese.

La premessa per sfruttare le opportunità che l’evoluzione del ciclo economico può offrire sta nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno.

Al decisore pubblico spetta l'individuazione di obiettivi verificabili per i programmi di spesa e la loro condivisione con cittadini e imprese, valorizzando trasparenza e responsabilità e, al contempo, rendendo concreto il senso dell'azione di governo. Da parte nostra, abbiamo formulato, negli ultimi mesi, una serie di proposte in grado di assicurare all'Italia un tasso di sviluppo almeno pari a quello dei nostri principali competitor europei e favorire l'occupazione stabile, partendo dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo.

Si è poi avviato un confronto tra le categorie economiche e il Governo, nella comune consapevolezza di dover al rallentamento economico.

I due Decreti, Crescita e Sblocca-cantieri, seppur non completamente soddisfacenti rispetto alle istanze delle forze economiche e sociali, rappresentano la prima tappa di questa nuova fase di confronto leale, che speriamo possa proseguire nei prossimi mesi.

Valutazioni generali sul decreto-legge

Entrando nel merito, il Decreto Crescita ha avuto una lunga gestazione e contiene alcune misure utili per il sostegno alle imprese. Nel complesso, fa registrare un primo segnale di discontinuità, seppur di portata limitata, nelle politiche del Governo, nel senso di una maggiore attenzione alla crescita e alle istanze del mondo produttivo.

Il provvedimento non stanziava molte risorse, a parte quelle destinate ad Alitalia (900 milioni): 430 milioni per il 2019, che alla fine del triennio salgono a 640. L'effetto sulle finanze pubbliche è sostanzialmente neutro; le principali coperture derivano dall'abolizione della mini-IRES, dal definanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo di Sviluppo e Coesione. Nelle stime del Governo, insieme allo Sblocca-cantieri produrrà un effetto sulla crescita del PIL pari allo 0,1%, nel 2019 e 0,2% nel 2020.

Grazie anche al confronto con le associazioni imprenditoriali, il Decreto Crescita rimedia poi ad alcuni errori e manchevolezze dell'ultima manovra di bilancio. Ci riferiamo, ad esempio, alla re-introduzione del superammortamento e alle modifiche alla mini-IRES.

Al di là dei numeri, teniamo a sottolineare che il percorso verso una politica economica di ampio respiro, meno orientata alla spesa corrente e di più sugli investimenti, è il frutto di tante componenti e questo provvedimento ha i presupposti per costituirne il primo.

Ciò a condizione, però, che si accompagni a una continuità di attenzione ai temi della crescita e di azione sulle politiche per le imprese. Infatti, i segnali contraddittori che il Governo ha dato nei primi mesi della sua azione hanno ingenerato quel clima di sfiducia che contribuisce a spiegare l'attuale fase di sostanziale stagnazione economica. Non dimentichiamo, solo per fare qualche esempio, che mentre si discuteva di Crescita e Sblocca-cantieri, veniva in parallelo approvata una legge sulla *class action* molto penalizzante per le imprese e misure come il blocco-trivelle e altre di analogo tenore, caratterizzate da un approccio avversativo, se non addirittura ostile verso chi produce. Del resto, come accennato, lo stesso provvedimento di cui discutiamo oggi pone rimedio, in alcuni ambiti, a interventi mal congegnati o “negati” solo pochi mesi fa.

Rimane fermo che, per un giudizio compiuto sulla sua efficacia, occorre attendere l'emanazione dei numerosi provvedimenti attuativi previsti, più di 30, che, peraltro, si sommano a quelli non ancora adottati in esecuzione dell'ultima Legge di Bilancio, molti dei quali riferiti a misure per favorire la crescita, tra cui si segnaliamo come prioritari quelli su: *i)* i voucher per i temporary manager; *ii)* le misure a sostegno del venture capital; *iii)* le modalità di verifica dell'obbligo di destinare al Mezzogiorno un volume

complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione (34% di investimenti al Sud), esteso anche ad ANAS e RFI.

Le quattro direttrici di intervento

Nel merito, il provvedimento si muove lungo quattro direttrici principali: il **potenziamento della leva fiscale**, il **rilancio degli investimenti privati**, alcune misure sulla **finanza d’impresa**, la **promozione del Made in Italy**.

Il **potenziamento della leva fiscale** mira a sostenere la crescita attraverso la reintroduzione del superammortamento, dopo la mancata proroga da parte dell’ultima Legge di Bilancio; l’aumento della deducibilità dell’IMU sugli immobili di impresa, che si auspica possa diventare presto integrale; l’introduzione di una modalità, alternativa al ruling, di autoliquidazione del reddito agevolabile nell’ambito della disciplina del Patent Box. Anche la mini-IRES, introdotta dall’ultima Manovra, ma estremamente complessa nella sua applicazione, viene modificata attraverso una riduzione graduale dell’aliquota IRES per i prossimi anni.

Nel complesso, si tratta di interventi che, con alcuni correttivi volti a rafforzarne la portata, potrebbero rappresentare utili strumenti di sostegno per la ripresa. Segnaliamo, tuttavia, la necessità di agire anche per sostenere le imprese in difficoltà finanziaria, con misure che alleggeriscano il peso degli oneri finanziari e delle sanzioni dovute sull’ammontare complessivo del debito tributario, che spesso costituisce, per le imprese, un onere economico rilevante e destinato a incidere pesantemente sulla loro operatività quotidiana.

Il **rilancio degli investimenti privati** è perseguito attraverso l’introduzione di incentivi per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI e il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, valorizzando - in quest’ultimo caso - le collaborazioni realizzate mediante reti di imprese e partenariati.

Vengono anche potenziate le misure per l’efficienza energetica e gli interventi antisismici.

Sempre in questo filone, si inseriscono alcune condivisibili misure per semplificare la chiusura delle pratiche di agevolazione degli interventi finanziati nell’ambito dei Patti territoriali e Contratti d’Area e l’istituzione di un Fondo “Piano grandi investimenti - ZES”, con 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, per sviluppare i grandi investimenti esistenti o attrarre nuove iniziative imprenditoriali. Il provvedimento potrebbe altresì costituire l’occasione per valutare l’ampliamento delle aree ammissibili, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento a quelle che gravitano attorno a porti strategici per il sistema dei trasporti nazionali e internazionali del Paese.

Anche in questo caso, apprezziamo il lavoro del Governo orientato a sostenere gli investimenti privati, ma rileviamo la necessità di una strategia in ottica 4.0. Infatti, il provvedimento agisce solo su alcuni profili del Piano 4.0 (reinserimento del superammortamento, nuova Sabatini, Patent box), non intervenendo però adeguatamente sulla formazione di competenze tecniche dei giovani, che rappresentano la risorsa strategica su cui puntare per la sfida digitale (es. ITS e alternanza scuola-lavoro). Infine, sottolineiamo che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2015-2020 rimane ancora largamente inattuata e si richiama pertanto la necessità di un impegno complessivo del Governo sui piani operativi mancanti.

Per quanto riguarda la **finanza d’impresa**, il decreto contiene alcune misure positive che, in linea con quanto auspicato da Confindustria, puntano a sostenere la crescita delle PMI più strutturate e delle start up, nonché il rafforzamento della loro struttura finanziaria.

Tra le misure apprezzabili vanno segnalate l’agevolazione per la patrimonializzazione delle PMI, l’introduzione nel TUF della “società d’investimento semplice” e, soprattutto, le disposizioni che

riguardano il Fondo di Garanzia per le PMI e che contengono alcune misure in grado di supportare le PMI e le Mid-Cap impegnate in percorsi di crescita, anche a beneficio dei fornitori di tali imprese e delle filiere produttive cui appartengono. È essenziale, ma sul tema tornerò più avanti, che tali misure siano non solo confermate, ma anche potenziate.

È poi positivo, come sottolineato anche dall'ANCE, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, dal quale potrà derivare un sostegno al settore dell'edilizia. Sarebbe comunque utile prevedere un'estensione della garanzia a copertura di mutui per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico.

Alla **promozione del Made in Italy** è dedicata la previsione, che risponde alle istanze delle imprese, di un voucher per l'acquisto di consulenze da parte delle start-up che intendano brevettare e di un credito d'imposta per la partecipazione alle fiere internazionali che si svolgono all'estero. In tema di tutela dei marchi storici, rispetto alle prime bozze circolate, si registrano alcuni miglioramenti, sebbene si tratta di una disciplina da valutare con attenzione per il rischio di interventi non appropriati sull'iniziativa economica privata. Positivo, e in linea con una richiesta di Confindustria, che sia stata eliminata la possibilità dell'iscrizione d'ufficio nel Registro dei marchi storici.

Quanto alle misure di semplificazione per gli interventi a carico del **Fondo Sviluppo e Coesione**, apprezziamo la scelta del governo di promuovere una riorganizzazione della programmazione del Fondo, attraverso una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni chiamate a individuare e realizzare gli interventi e un più efficiente utilizzo delle risorse, nonché di garantire un coordinamento unitario attraverso l'istituzione di appositi comitati di sorveglianza, anche per fare da “ponte” con il prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei.

Il Decreto, tuttavia, non sembra cogliere appieno l'opportunità di rimuovere alcuni ostacoli e oneri a carico delle imprese che, da un lato, impediscono di liberare il potenziale di investimenti produttivi che l'industria italiana può mettere in campo e, dall'altro, drenano risorse compromettendo la competitività delle imprese italiane.

Il riferimento è, anzitutto, alla materia ambientale.

È tutt'oggi assente nel nostro Paese un efficace **piano per lo smaltimento in chiave economica dei rifiuti**. Gli effetti ricadono sulle imprese e sui consumatori: secondo le nostre stime i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività imprenditoriali sono raddoppiati, ma per alcuni flussi addirittura decuplicati.

Evidenziamo, inoltre, che l'economia circolare, tema su cui si registra una generale convergenza, non si realizza con le parole ma con gli impianti industriali, sia di recupero di materia, sia di recupero di energia, come i termovalorizzatori. Occorre, quindi, prevedere il ripristino dell'operatività delle autorizzazioni regionali agli impianti di riciclo da rilasciare caso per caso sulla base dei criteri definiti dall'Unione Europea (cd. End of Waste caso per caso), nonché rafforzare la capacità del deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e la capacità di quelli di trattamento e riciclo esistenti.

Inoltre, è necessario assicurare l'attuazione delle norme sull'economia circolare in ambiti non considerati dal Legislatore, a partire dai cd. micro-cantieri, in relazione ai quali bisogna rendere riutilizzabili in sito i materiali scavati ogni giorno in tutti Comuni d'Italia (es. luce, gas, telecomunicazioni, ferrovie, strade).

Sempre nell'ottica di valorizzare l'utilizzo circolare della risorsa suolo, occorre poi semplificare le procedure di bonifica per assicurare il recupero dei siti contaminati in chiave produttiva.

Le proposte in vista della conversione del decreto-legge

Pur ribadendo la condivisione dell’impianto complessivo, va rilevato come vi siano misure del Decreto che possono essere **rafforzate**, nonché alcune **lacune** rispetto a temi di prioritaria importanza per il mondo produttivo.

1) Le principali lacune da colmare

Quanto alle lacune, poiché tra le finalità del provvedimento vi è il sostegno alle imprese di minori dimensioni, esso potrebbe rappresentare la sede per intervenire su alcuni nodi della recente **riforma fallimentare**. Una riforma da noi condivisa, ma che necessita di alcuni correttivi puntuali, per ridurre il peso di alcuni oneri e il rischio di effetti negativi sul sistema economico.

Mi riferisco, anzitutto, all’ampliamento dei casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo interno nelle Srl, i cui effetti appaiono esorbitanti: saranno tenute alla nomina dell’organo di controllo interno anche le imprese con 11 dipendenti, a prescindere da valutazioni in ordine al fatturato o al patrimonio. Pertanto, le soglie di accesso andrebbero rimodulate decisamente al rialzo e si dovrebbe intervenire sulla tempistica dell’obbligo di nomina, spostandolo dal prossimo dicembre all’approvazione dei bilanci d’esercizio 2019, se non altro per evitare che sindaci e revisori nominati alla fine dell’anno siano chiamati a verificare il bilancio dell’anno medesimo.

Questo tema s’intreccia con quello degli obblighi di segnalazione che sindaci e revisori hanno verso i nuovi Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI), quindi con le procedure di allerta. Sulla base di stime preliminari, la prima fase di applicazione degli strumenti di allerta condurrà a un numero molto elevato di segnalazioni, cui corrisponderà uno stock elevato di debiti verso il sistema bancario a rischio di riclassificazione come *non performing*. Per evitare che ciò risulti insostenibile per il sistema delle imprese e per quello bancario, occorre seguire un criterio di gradualità e differire l’applicazione dell’allerta per le piccole imprese, agevolando, tra le altre cose, l’adozione da parte di queste imprese di procedure idonee ad assicurare l’efficienza dei processi e la corretta gestione dei rischi aziendali.

Sempre in tema di lacune, un cenno merita il tema del sostegno all’innovazione e, in particolare, l’assenza di interventi sul **credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo**, di cui le prime bozze circolate prevedevano la proroga, seppur con un indebolimento della misura tuttora vigente. Nel Decreto approvato la misura è stata del tutto stralciata: l’auspicio è che questo ripensamento prelude a una riflessione più ampia sugli incentivi alla ricerca, anche nell’ottica dell’adozione di un credito di imposta di natura strutturale, con modalità che siano di reale incentivo all’attività di ricerca e sviluppo svolta dalle imprese.

Ancora, come detto, manca un intervento, pure circolato nelle prime ipotesi di lavoro, sulla disciplina dei **PIR**. I vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio, pur perseguendo un obiettivo condivisibile, hanno bloccato lo strumento e la recente emanazione del decreto ministeriale di attuazione della Legge stessa non pare destinato a superare questo stallo.

Il DL Crescita può rappresentare l’occasione per rimodulare i vincoli, al fine di consentire di indirizzare una quota del risparmio delle famiglie al finanziamento di PMI e start-up, anche non quotate. In particolare si potrebbe prevedere che il vincolo relativo alle PMI sia esteso anche alle PMI non quotate; ciò al fine di superare i problemi di compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato che limitano fortemente l’universo investibile. Inoltre, si potrebbe introdurre un unico vincolo per entrambe le tipologie di investimenti, lasciando ai gestori la libertà di decidere quanto investire nelle due classi, e precisare che il rispetto dei vincoli va verificato su base più ampia di quella annuale oggi prevista per i PIR (le classi di investimento

previste dai nuovi vincoli, infatti, sono illiquide e possono richiedere tempi più lunghi per la selezione delle opportunità di investimento).

Altri interventi si dovrebbero poi valutare per favorire la creazione di fondi chiusi, compresi gli ELTIF, dedicati al finanziamento a lungo termine delle PMI.

Quanto invece all’incisività di alcuni interventi, in alcuni casi inferiore alle attese, rileviamo la necessità di rafforzare alcune misure qualificanti del Decreto.

Il riferimento è, anzitutto, al **Fondo di garanzia per le PMI**. Tra le altre cose, il Decreto prevede, la creazione di una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie su singole operazioni o su portafogli di finanziamenti concessi a imprese fino a 499 dipendenti e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni per impresa, a copertura di finanziamenti ultradecennali finalizzati, per almeno il 60%, a investimenti in beni materiali. La misura potrebbe essere potenziata estendendola a finanziamenti di durata inferiore a quella ora prevista dalla norma, ma comunque media-lunga (per esempio a partire dai 5 anni); l’onere della garanzia dovrebbe essere contenuto così da favorirne l’utilizzo da parte delle imprese.

Inoltre, per le altre operazioni, il decreto innalza l’importo massimo garantito da 2,5 a 3,5 milioni, ma solo nel caso in cui le stesse siano inserite in un portafoglio di finanziamenti. Considerando che non tutte le banche sono al momento attrezzate per richiedere la copertura di portafoglio e che la misura, per quanto utile, riguarderebbe solo una quota del mercato, la stessa non può dirsi pienamente soddisfacente. Andrebbe dunque estesa anche alle singole operazioni di finanziamento, così da sostenere tutte le PMI più strutturate che contraggano finanziamenti.

L’intervento del Fondo può inoltre essere reso più incisivo attraverso misure, previste nelle prime ipotesi di lavoro, volte a rafforzare gli interventi a copertura dei minibond. In particolare va assicurato che l’estensione dell’importo massimo garantito riguardi anche i minibond e va consentito il mantenimento della garanzia del Fondo in caso di cessione dei titoli sul mercato. Infine si dovrebbe valutare la possibilità di recuperare alcune proposte circolate nelle prime ipotesi, volte a coprire portafogli di minibond.

Altri interventi si dovrebbero poi valutare per favorire la creazione di fondi chiusi, compresi gli ELTIF, dedicati al finanziamento a lungo termine delle PMI.

2) Le principali aree di rafforzamento

Quanto invece all’incisività di alcuni interventi, in alcuni casi inferiore alle attese, rileviamo la necessità di **rafforzare** alcune misure qualificanti del Decreto.

Il riferimento è, anzitutto, al **Fondo di garanzia per le PMI**. Tra le altre cose, il Decreto prevede, la creazione di una sezione speciale del Fondo per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie su singole operazioni o su portafogli di finanziamenti concessi a imprese fino a 499 dipendenti e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni per impresa, a copertura di finanziamenti ultradecennali finalizzati, per almeno il 60%, a investimenti in beni materiali. La misura potrebbe essere potenziata estendendola a finanziamenti di durata inferiore a quella ora prevista dalla norma, ma comunque medio-lunga (per esempio a partire dai 5 anni); l’onere della garanzia dovrebbe essere contenuto, così da favorirne l’utilizzo da parte delle imprese.

Per le altre operazioni, il decreto innalza l’importo massimo garantito da 2,5 a 3,5 milioni, ma solo nel caso in cui le stesse siano inserite in un portafoglio di finanziamenti. Considerando che non tutte le banche sono al momento attrezzate per richiedere la copertura di portafoglio e che la misura, per quanto utile, riguarderebbe solo una quota del mercato, la stessa non può dirsi pienamente soddisfacente.

Andrebbe dunque estesa anche alle singole operazioni di finanziamento, così da sostenere tutte le PMI più strutturate che contraggano finanziamenti.

L'intervento del Fondo può inoltre essere reso più incisivo attraverso misure, previste nelle prime ipotesi di lavoro, volte a rafforzare gli interventi a copertura dei minibond.

Sarebbe poi opportuno rafforzare il **superammortamento**, al fine di allineare la misura ai termini previsti per l'iperammortamento. In particolare, il termine del 30 giugno per l'effettuazione dell'investimento andrebbe spostato al 31 dicembre 2020 e ciò anche perché il superammortamento potrebbe intensificare il ricorso all'iperammortamento, specie per quelle imprese che faticano a raggiungere un buon grado di maturità digitale dei loro processi produttivi. Nella valutazione ex ante del costo di un investimento in beni Industria 4.0, infatti, avere la certezza che si possa comunque fruire del superammortamento può rappresentare un ulteriore stimolo alla realizzazione dell'investimento, specie nei casi in cui la capacità di interconnettere il bene sia ancora incerta. Quanto invece al termine iniziale, si potrebbe far decorrere l'agevolazione dagli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2019, per tener conto della revisione della cd. Mini-IRES.

La conversione del Decreto potrebbe anche essere l'occasione per rafforzare l'operatività del principale strumento di sostegno agli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno, ovvero il **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali al Sud**. In particolare, ferma restando l'opportunità di prorogarne la vigenza oltre la scadenza del 31 dicembre prossimo, si evidenzia la necessità di estendere a tutto il 2020 il termine per il completamento degli investimenti già autorizzati, al fine di consentire una maggiore certezza nella pianificazione delle attività delle Imprese interessate.

Con riferimento alla promozione del Made in Italy, il credito d'imposta per la partecipazione alle fiere all'estero andrebbe esteso anche alle **manifestazioni di valenza internazionale** che si svolgono in Italia e che rappresentano il principale punto di contatto delle PMI con gli operatori stranieri, aumentando la copertura per il 2020 da 5 a 10 milioni di Euro. Inoltre, per favorire una maggiore presenza delle piccole e medie imprese nei mercati internazionali, è importante rafforzare la struttura organizzativa delle PMI attraverso l'inserimento di figure professionali quali gli Export Manager. Di conseguenza, sarebbe auspicabile aumentare la dotazione dei fondi per i **voucher TEM** (Temporary Export Manager), prevedendo uno stanziamento di 20 milioni di euro, così da raggiungere la cifra complessiva di 30 milioni per l'anno in corso. Infine, per garantire continuità al **Piano Straordinario di Promozione del Made in Italy**, si segnala l'opportunità che tale misura diventi strutturale, così da consentire un'adeguata pianificazione delle iniziative che spesso richiedono una programmazione anticipata.

Ulteriori misure

Da ultimo, nel Decreto non mancano interventi in materia di **oneri a carico delle imprese**.

In tema di **termini di pagamento nelle transazioni commerciali**, si prevede, in chiave di *moral suasion*, l'obbligo, per le sole imprese che redigono il bilancio sociale, di indicare nello stesso i tempi medi di pagamento ed eventuali ritardi tra i termini pattuiti e quelli praticati. Sebbene, anche grazie a un positivo confronto col Governo, la portata della disposizione sia stata ridotta e semplificata rispetto alle prime ipotesi, rimane fermo che si tratta di un nuovo onere informativo a carico delle imprese, potenzialmente limitativo dell'autonomia contrattuale, anche alla luce del recente intervento contenuto nel DL Semplificazioni, che aveva già introdotto una presunzione di iniquità di termini di pagamento superiori a una certa soglia e destinati a una PMI creditrice.

In secondo luogo, in tema di **erogazioni pubbliche**, sono stati introdotti alcuni correttivi coerenti con le proposte del mondo produttivo. Particolarmente apprezzabili, in questo senso, l'esclusione dagli obblighi

delle somme riconducibili a misure agevolative di carattere generale e di quelle ricevute a titolo di corrispettivo, nonché la possibilità di far rinvio, ai fini dell’adempimento, al registro degli aiuti di Stato. Si tratta di modifiche che rendono il meccanismo meno oneroso per le imprese e per le associazioni di categoria, ma che potrebbero essere rafforzati, a partire dall’esclusione dal perimetro applicativo dei contributi per l’iscrizione versati a queste ultime da parte delle imprese.

Inoltre, andrebbe chiarito che i poteri di vigilanza e controllo sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, è esercitata dalle amministrazioni competenti, al fine di evitare improprie deleghe di controllo a soggetti che non sono pubbliche amministrazioni in senso stretto.

Infine, desta particolare preoccupazione l’utilizzo, per 650 milioni, dei fondi della **Cassa servizi energetici e ambientali**, che svolge un servizio di tesoreria del sistema con particolare riferimento alle partite parafiscali e ai sistemi di garanzia in materia di incentivi all’energia. Al riguardo, segnaliamo il rischio che l’utilizzo di dette somme possa pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse sono destinate dalla legislazione vigente.

In conclusione, il nostro auspicio è che il Decreto Crescita possa contribuire al rilancio degli investimenti e alla crescita del Paese. In sede di conversione, ribadiamo quindi la disponibilità di Confindustria a formulare proposte volte a rafforzarne la portata e gli effetti in questa direzione.

Valutazioni di dettaglio sul decreto-legge

A) Misure fiscali

Positiva la reintroduzione del **superammortamento** (art. 1), disciplina ormai consolidata, di facile applicazione per le imprese e potenzialmente in grado di riverberare effetti immediati sulla crescita. In particolare, la misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, sia concluso un ordine e sia versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il decreto prevede che il beneficio non spetti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.

Si osserva che, al fine di allineare la misura ai termini previsti per l’iperammortamento, il termine del 30 giugno per l’effettuazione dell’investimento andrebbe spostato al 31 dicembre 2020. Ciò anche perché il superammortamento potrebbe intensificare il ricorso all’iperammortamento, specie per quelle imprese che faticano a raggiungere un buon grado di maturità digitale dei loro processi produttivi. Nella valutazione *ex ante* del costo di un investimento in beni Industria 4.0, infatti, avere la certezza che si possa comunque fruire del superammortamento potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo alla realizzazione dell’investimento, specie nei casi in cui la capacità di interconnettere il bene sia ancora incerta. Quanto invece al termine iniziale, si potrebbe far decorrere l’agevolazione dagli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2019, per tener conto della revisione della cd. Mini-Ires (v. *infra*).

Si osserva, inoltre, che nel decreto non è stato replicato il contenuto del comma 94 della norma originaria (art. 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208), recante la disciplina degli acconti. In proposito, è pur vero che la Relazione Tecnica riferisce che la proroga è disposta “*con le stesse condizioni previste per l’anno 2018*”, tuttavia, la mancata riproposizione della citata disposizione potrebbe aprire lo spazio a una diversa interpretazione. Sarebbe, quindi, opportuno integrare il dettato normativo.

Il provvedimento prevede anche un intervento sulla cd. **Mini-Ires** attraverso la sostituzione della complessa misura introdotta con l’ultima Legge di Bilancio con la previsione di un’aliquota IRES ridotta al 22,5% per il 2019, 21,5% per il 2020, 21% per il 2021 e 20,5% dal 2022, applicata ai soli utili di esercizio

accantonati a riserve, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto rispetto a quello risultante dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2018 (art. 2).

A differenza della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2019, si tratta di una misura con un obiettivo di politica fiscale più chiaro e definito, che potrebbe quindi suscitare un maggior interesse da parte delle imprese. Tuttavia, è opportuno sottolineare, sin da ora, che incentivi di questo tipo sono, per loro natura, sofisticati. Rispetto alle prime versioni del provvedimento, il riferimento agli utili accantonati è stato corretto, in linea con le proposte suggerite da Confindustria durante le interlocuzioni con il MEF, sostituendo il riferimento al periodo di imposta 2019 con quello del 2018. Si tratta di un intervento tecnico che rende la misura applicabile. Ciò nonostante, la misura continua a connotarsi per alcune rigidità: rilevano solo gli utili accantonati a riserva e non anche altre forme di capitalizzazione; gli utili accantonati danno diritto all’agevolazione solo nell’anno di accantonamento (e non come avveniva per l’ACE per tutti gli anni in cui si manteneva l’incremento patrimoniale); rileva il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio che, merita sottolineare, può essere influenzato anche da meri fenomeni contabili e non solo da fenomeni di relazione con i soci. In ogni caso, per garantire la piena operatività della misura sarà necessario attendere l’adozione del decreto ministeriale a cui viene affidato il compito di definire le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

Da ultimo, si evidenzia che vi potrebbero essere imprese che in questi primi mesi dell’anno hanno effettuato investimenti anche al fine di rispettare i requisiti incrementali previsti dalla vigente Mini-Ires e che, per effetto delle modifiche introdotte, non rileverebbero tanto ai fini del nuovo incentivo per la patrimonializzazione, quanto ai fini della prevista proroga del superammortamento (che non copre gli investimenti realizzati nel primo trimestre dell’anno). Alla luce di tali considerazioni, per non penalizzare eventuali investimenti già effettuati, in sede di conversione, si potrebbe proporre di fissare la decorrenza del superammortamento a partire dal 1° gennaio 2019.

Si segnala, positivamente, un nuovo intervento sulla **deducibilità dell’IMU** relativa a immobili produttivi dalle imposte sui redditi, che prevede un innalzamento della soglia di deducibilità al 50% per il periodo di imposta 2019, al 60% per il periodo d’imposta 2020 e 2021 e al 70% a regime dal periodo di imposta 2022 (art. 3). L’auspicio è che si tratti di progressivi passi verso un’integrale deducibilità dell’IMU sugli immobili produttivi dalle imposte sui redditi, come già previsto per la TASI, aprendo così la strada ad un alleggerimento e a una razionalizzazione della fiscalità locale sugli immobili di impresa.

In tema di **Patent Box** viene concessa la possibilità alle imprese di non ricorrere al *ruling* con l’Agenzia delle Entrate per quantificare l’agevolazione spettante, ma di autodeterminare e dichiarare il reddito agevolabile (art. 4). Il meccanismo introdotto fa fronte a un grave rallentamento nella conclusione dei *ruling* con l’Agenzia delle Entrate cui si è assistito in questi anni, rallentamento dovuto anche alla complessità della materia, ma certamente inconciliabile con le esigenze di certezza nella determinazione del carico impositivo delle imprese. La disciplina introdotta prevede, molto opportunamente, la non applicabilità delle sanzioni in caso di rettifica dell’agevolazione spettante, purché il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione, idonea a dimostrare la correttezza del calcolo, predisposta sulla base di un provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate. La valutazione del meccanismo introdotto, pertanto, dipenderà molto dalle modalità con cui saranno disciplinati questi nuovi oneri documentali a carico delle imprese.

Utili gli interventi operati sulla disciplina dei **lavoratori impatriati** e su quella del cd. **rientro dei cervelli** (art. 5) che ampliano le condizioni di accesso all’agevolazione fiscale a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, prevedendo incentivi maggiorati per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.

Si prevede, poi, una riedizione del cd. **bonus aggregazioni** già previsto nel 2009 e nel 2006, che mira a favorire le aggregazioni aziendali realizzate a decorre dall’entrata in vigore del decreto e fino al 2022. La

misura consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi a seguito dell’aggregazione, nei limiti di 5 milioni di euro. I vincoli posti dalla disciplina, nonché il limitato importo del riconoscimento fiscale rendono poco attrattiva la misura (art. 11).

In materia di **trattamento IVA delle vendite di beni on-line**, si pongono a carico delle piattaforme obblighi informativi concernenti tutte le operazioni di vendita a distanza di beni nella UE o di beni importati (art. 13). La norma fa seguito a quanto disposto dal Decreto Semplificazioni (DL n. 135/2018), che ha spostato la responsabilità dell’assolvimento dell’imposta in capo alla piattaforma che intermedia la vendita on-line solo di determinati beni (cellulari, tablet, etc.), recependo anzi tempo, e solo parzialmente, il contenuto della Direttiva 2017/2455 UE. La norma introduce una misura di *compliance* IVA che rappresenta un altro passo verso il recepimento integrale della suddetta direttiva. Pertanto, in considerazione della necessità di procedere al completo recepimento della Direttiva, la norma differisce l’efficacia delle disposizioni del Decreto Semplificazioni (art. 11-*bis*, commi da 11 a 15) al 1° gennaio 2021 e dispone che, per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni (13 febbraio 2019) e la data di entrata in vigore del Decreto Crescita, le piattaforme sono tenute ad adempiere ai nuovi obblighi informativi inviando i relativi dati nel mese di luglio 2019, secondo modalità indicate dall’Agenzia delle entrate.

Accogliendo una richiesta di Confindustria, si riconosce poi agli **enti associativi assistenziali**, non rientranti nella disciplina specifica del Terzo Settore (es. **fondi sanitari** datoriali e sindacali), la possibilità di continuare a fruire dell’agevolazione consistente nella de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti per attività istituzionali a favore degli iscritti (art. 14).

B) Misure per il rilancio degli investimenti privati

Positivi gli interventi sulla cd. **Nuova Sabatini**, che prevedono l’innalzamento da 2 a 4 milioni del limite per il finanziamento concedibile a ciascuna impresa e l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro (art. 20).

Positive poi anche alcune misure in linea con il Piano Industria 4.0, la strategia nazionale di specializzazione intelligente e la strategia sulla intelligenza artificiale, tra cui:

- le agevolazioni per la **trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI**, che prevedono il finanziamento in *de minimis* (nella misura del 50% dei costi ammissibili su una spesa, sostenuta per la realizzazione del progetto, di importo almeno pari a 200 mila euro) di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese per la trasformazione tecnologica e digitale vertenti sull’implementazione delle tecnologie 4.0 (art. 29). L’impatto della misura sulla platea delle imprese e la sua efficacia potrebbero essere potenziati prevedendo la possibilità di presentare i progetti in forma aggregata mediante il ricorso al contratto di rete (ex art. 3, co. 4-*ter* ss., DL n. 5/2009);
- le **agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo** per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’**economia circolare**, che supportano progetti finalizzati a un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, per investimenti tra 500 mila e 2 milioni di euro, con uno stanziamento complessivo di 140 milioni di euro (art.29).

Viene altresì previsto un finanziamento per **progetti di efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici e luoghi pubblici**, e di mobilità sostenibile, da avviare entro il 31 ottobre 2019 (art. 30). Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza dal contributo e le relative risorse ritornano nella disponibilità del FSC. I comuni possono accedervi purché gli stessi progetti siano aggiuntivi rispetto a quelli già programmati in base agli stanziamenti del bilancio di previsione del 2019 e non abbiano già

ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali UE. È una norma positiva, che potrebbe facilitare la creazione di un parco progetti utile anche per la rendicontazione di spesa comunitaria. Alla copertura sono destinate risorse per 500 milioni di euro nella disponibilità del Fondo Sviluppo e Coesione - FSC.

Il **sisma bonus**, attualmente applicato solo alla zona sismica 1, viene positivamente esteso anche alle zone sismiche 2 e 3. Questo intervento si aggiunge alla misura in tema di **incentivi per l'efficienza energetica e il rischio sismico**, che introduce un meccanismo di trasferimento del beneficio fiscale dall'avente diritto alla detrazione ai fornitori che effettuano l'intervento.

In particolare, il soggetto beneficiario dell'agevolazione potrà ricevere un contributo anticipato dal fornitore come sconto sul corrispettivo dovuto, che sarà rimborsato al fornitore stesso sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in cinque anni (art. 10). Nell'ambito dell'*iter* di conversione del decreto, andrebbero individuati appositi correttivi per evitare che il meccanismo di trasferimento del beneficio fiscale penalizzi quelle PMI con una capacità finanziaria che non consente loro di anticipare il beneficio e recuperarlo in cinque anni.

Sempre nell'ambito dell'edilizia, si segnalano incentivi per la **rigenerazione urbana** in termini di riduzione delle imposte di registro e ipocatastali riconosciuti, fino al 31 dicembre 2021, alle imprese di costruzione per l'acquisto di vecchi edifici da ricostruire in chiave energetica (conseguimento della classe A o B) e antisismica e da alienare entro il termine di 10 anni (art. 7).

C) Finanza per la crescita

Con riferimento al **Fondo di garanzia**, è prevista l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI, con una dotazione, per il 2019, di 150 milioni aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione del Fondo, per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie di singole operazioni o di portafoglio a imprese fino a 499 dipendenti e per un importo garantito massimo fino a 5 milioni di euro a copertura di finanziamenti ultradecennali e fino a 30 anni finalizzati, per almeno il 60%, a investimenti in beni materiali (art. 17). Si tratta di una misura positiva e in linea con la posizione da tempo sostenuta da Confindustria.

Inoltre viene previsto, per le altre operazioni di PMI non ricomprese nella misura relativa alla nuova sezione del Fondo, un innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a 3,5 milioni di euro (art. 17); tale innalzamento riguarda però le sole operazioni di portafoglio e non anche, come proposto da Confindustria, la copertura delle singole operazioni di finanziamento. In proposito, si sottolinea che, seppure l'operatività del Fondo sui portafogli di finanziamenti sia positiva, la stessa è ancora contenuta e non tutte le banche sono attrezzate per utilizzarla. Per sostenere le PMI più strutturate che contraggano finanziamenti che non possono beneficiare della copertura della nuova sezione speciale del Fondo, è essenziale che tale innalzamento riguardi le singole operazioni e non solo i portafogli di finanziamenti. Si precisa, al riguardo, che l'estensione alle singole operazioni non avrebbe impatto sulla rischiosità del Fondo e che lo stesso ha un grado di frazionamento sufficiente per reggere tale modifica.

Si prevede, infine, l'eliminazione della cosiddetta “lettera R” (limitazione, sui territori delle regioni che ne facciano richiesta, dell'intervento del Fondo alla sola contro-garanzia ai confidi), entro 6 mesi nelle regioni in cui sia già in funzione (art. 18). Sul tema dell'abolizione della lettera R si registra una fortissima opposizione delle associazioni di rappresentanza delle imprese dell'artigianato e del commercio e di parte del mondo dei confidi.

Inoltre, si prevede il rifinanziamento del **Fondo di garanzia per la prima casa**, con 100 milioni di euro per il 2019 (art. 19). Si tratta di una misura positiva, apprezzata anche da ANCE. Sarebbe utile prevedere

un'estensione della garanzia a copertura di mutui per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico.

Il provvedimento contiene poi misure per la **patrimonializzazione**. In particolare, si sostiene quella delle PMI con programmi di investimento e di sviluppo aziendale attraverso l'utilizzo della **Nuova Sabatini**, per concedere finanziamenti agevolati a imprese impegnate in processi di capitalizzazione che intendano realizzare un programma di investimenti (con impegno dei soci a sottoscrivere un aumento del capitale sociale dell'impresa) e che affrontino processi di ricambio generazionale. A tal fine, si rifinanzia la Nuova Sabatini per 80 milioni di euro (art. 21).

D) Misure in materia di politiche di coesione e Mezzogiorno

Viene prevista una procedura semplificata per la chiusura delle pratiche di agevolazione degli interventi finanziati nell'ambito dei **Patti territoriali e Contratti d'Area**, mediante dichiarazione sostitutiva attestante l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute. La norma prevede controlli su non meno del 20% delle dichiarazioni sostitutive e consente di chiudere non meno di 1.300 iniziative produttive ancora aperte. Si tratta di un intervento positivo (art. 28).

Inoltre, viene costituito un Fondo **“Piano grandi investimenti - ZES”**, con 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, per favorire investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi, e sviluppare i grandi investimenti esistenti o attrarre nuove grandi iniziative imprenditoriali (art. 34). È una misura condivisibile, che va nella direzione auspicata da Confindustria di affiancare ulteriori strumenti di agevolazione a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Il decreto, infine, introduce una misura volta a favorire la riprogrammazione delle risorse gestite dal **Fondo sviluppo e coesione**, utile per il rilancio della spesa finalizzata, tra le altre cose, a interventi infrastrutturali (art. 44). In particolare, la norma prevede che su proposta del Ministro per il Sud, per ciascuna Amministrazione nazionale, regionale e locale titolare di programmi e strumenti a vario titolo finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, si proceda a una loro riclassificazione al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo denominato **“Piano Sviluppo e Coesione”**, articolato nei diversi Obiettivi Tematici dell'attuale Accordo di Partenariato dei fondi strutturali europei, che viene controllato, monitorato, valutato, e all'occorrenza riprogrammato, da un Comitato di Sorveglianza, a cui partecipano le Amministrazioni interessate e le parti economiche e sociali. Le risorse FSC non rientranti nel Piano, o quelle liberate da interventi rendicontati a valere sui fondi strutturali europei, sono riprogrammate su proposta del Ministro per il Sud per contribuire al finanziamento dei Piani stessi, o per piccole opere e manutenzioni straordinarie, o per il finanziamento di un **“Fondo per la progettazione degli interventi infrastrutturali”**, da inserire nel nuovo ciclo di programmazione 2021-27 dei fondi strutturali europei.

E) Tutela del Made in Italy

Si introduce una disciplina per la tutela dei **marchi storici**, definiti come quei marchi d'impresa in corso di validità da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale (art. 31).

A tal fine, si prevede: *i)* un registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, nel quale è possibile iscrivere il marchio su istanza del titolare o del licenziatario, mentre, in linea con un'istanza di Confindustria non è più prevista l'iscrivibilità d'ufficio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; *ii)*

l’obbligo per il titolare del marchio di comunicare al MISE l’intenzione di delocalizzare al di fuori dell’Italia o cessare attività, con conseguente licenziamento collettivo. A seguito di tale informativa, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l’individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal medesimo provvedimento; *iii*) che la violazione degli obblighi informativi da parte dell’impresa comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della stessa non più rapportata al fatturato come nelle bozze circolate ma nella misura compresa tra 5 mila e 50 mila euro.

Per le finalità connesse all’istituzione dei marchi storici vengono destinati 30 milioni di euro. Inoltre, le PMI proprietarie del marchio possono accedere al Fondo di garanzia per il finanziamento di progetti di valorizzazione economica del marchio storico di interesse nazionale (l’accesso alla garanzia è subordinato a un decreto del MISE, di concerto col MEF).

Nel complesso, si tratta di una disciplina da valutare con attenzione per il rischio di interventi poco coerenti con il principio della libera iniziativa economica privata, essendo il marchio un bene di cui l’impresa può disporre liberamente e che, pertanto, può essere soggetto a limitazioni legate solo a preminenti interessi pubblici. Rispetto alle precedenti versioni si registrano però diversi miglioramenti, tra cui l’abbandono del criterio del Comune di registrazione e, come suggerito da Confindustria, l’eliminazione dell’iscrivibilità d’ufficio nel Registro dei marchi storici.

Vengono poi introdotti degli incentivi al deposito di brevetti e marchi (art. 32). In particolare, si prevede per le start-up innovative un **voucher 3I (Investire in Innovazione)** per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, all’estensione all’estero della domanda nazionale. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le risorse a disposizione pari a 7 milioni di euro per ciascuna annualità, sono assicurate dalle risorse disponibili per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

È previsto altresì che il MISE provveda, annualmente, all’apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+.

Inoltre, al contrasto del fenomeno dell’**Italian sounding** sono dedicate due agevolazioni, positive per le imprese, che sembrerebbero dimostrare la volontà e l’impegno a perseguire con ogni mezzo i due obiettivi congiunti della promozione all’estero e della tutela contro i fenomeni lesivi ed usurpativi della proprietà intellettuale, industriale e dell’italianità delle produzioni, invitando a una lettura organica delle misure.

La prima delle citate agevolazioni consiste in un **credito d’imposta** pari al 50% delle spese legali sostenute per azioni di tutela dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding. La dotazione finanziaria annuale ammonta a 1,5 milioni, con un massimale per ciascun beneficiario di 30 mila euro l’anno. La relazione tecnica stima che il meccanismo potrebbe sostenere circa 75 azioni legali. La misura sembra rivolgersi esclusivamente ai Consorzi di tutela delle Indicazioni Geografiche. Nonostante alcuni avanzamenti in taluni mercati strategici ottenuti grazie agli accordi di libero scambio, il fenomeno dell’Italian sounding nelle IIGG resta grave e quindi la misura avrebbe impatto sicuramente positivo (art. 32).

La seconda agevolazione, da definire nelle modalità e nei criteri di applicazione con decreto del MISE, è a favore di **marchi collettivi industriali** privati ed è finalizzata a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi, o di certificazione, volontari di carattere privatistico, detenuti da associazioni di categoria. La disposizione prende opportunamente spunto dal divieto comunitario di sostenere, anche e soprattutto

attraverso finanziamenti diretti, marchi pubblici e si rivolge pertanto a quelli di natura privatistica per contribuire alla loro promozione all'estero (art. 32).

Inoltre, in linea con una richiesta di Confindustria, l'Italian sounding entra formalmente a far parte delle competenze e delle attività del Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC) (art. 32).

Infine, in tema di export, è stata introdotta una misura che dovrebbe migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, prevedendo un **credito di imposta** del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro per la **partecipazione a fiere** internazionali di settore che si svolgono all'estero, per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento degli spazi stessi, per l'attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione. Il tutto nei limiti di una copertura complessiva di 5 milioni nel 2020 (art. 49). La misura risponde alle richieste di Confindustria, avanzate anche nel corso delle Assise di Verona a Febbraio 2018.